

Schema di accordo di collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro Urbino, la Provincia di Macerata e la Provincia di Ascoli Piceno per l'adesione ed il finanziamento del Fondo Emergenza Covid 19.

Tra

Regione Marche, con sede legale in Ancona, via Gentile da Fabriano, n. 9, (C.F. 80008630420), legalmente rappresentata dal Dott. Silvano Bertini, nella sua qualità di dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, giusta delibera n 1224 del 14 ottobre 2019., in seguito denominata più brevemente "Regione",

E

La **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche** con sede legale in Ancona, Largo XXIV maggio 1, (C.F. 02789930423) rappresentata da Gino Sabatini nella sua qualità di Presidente dell'Ente, in seguito denominata più brevemente "Camera di Commercio",

E

La Provincia di Ancona (c.f.....) rappresentata da.....nella sua qualità di....., con sede in.....via....., a ciò autorizzato condel.....di seguito denominata Provincia

La Provincia di Pesaro e Urbino (c.f.....) rappresentata da.....nella sua qualità di....., con sede in.....via....., a ciò autorizzato condel.....di seguito denominata Provincia

La Provincia di Macerata (c.f.....) rappresentata da.....nella sua qualità di....., con sede in.....via....., a ciò autorizzato condel.....di seguito denominata Provincia

La Provincia di Ascoli Piceno (c.f.....) rappresentata da.....nella sua qualità di....., con sede in.....via....., a ciò autorizzato condel.....di seguito denominata Provincia

PREMESSO CHE

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella nostra Regione sta generando una situazione economica preoccupante con il rischio di vivere la recessione economica più grave dal 1948 ad oggi senza la possibilità di interventi economici adeguati e, ancor peggio, con i soli strumenti ordinari di finanza pubblica.;

La Regione Marche per sostenere le imprese marchigiane nella crisi di liquidità in cui versano a causa della diminuzione delle vendite, del rallentamento, della sospensione e della chiusura delle attività produttive e lavorative ha approvato la legge regionale 10 aprile 2020 n. 13 "Misure Urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid – 19", con la quale ha istituito un Fondo straordinario denominato "Fondo Emergenza Covid 19".

Il Fondo Emergenza Covid 19 è stato finanziato con le risorse a disposizione della Regione presso i confidi regionali, che dovevano essere reintroitate a seguito della conclusione della gestione. Tra questi, c'è il Fondo di Solidarietà (approvato con Dgr

305/2009, che aveva visto la concorrenza di risorse delle province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e delle Camere di Commercio, non ancora unificate.

Nella riunione del 12 marzo 2020 del Comitato di Pilotaggio istituito con DGR 305 del 26 febbraio 2009 la Camera di Commercio delle Marche e le Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata e Ascoli Piceno hanno manifestato l'intenzione di destinare le risorse residue derivanti dalla gestione del fondo di solidarietà istituito con la citata DGR 305/2009 ad ulteriori interventi volti a sostenere le PMI della regione Marche;

Gli Enti sopra indicati hanno quindi espresso nel corso della riunione la volontà di aderire all'iniziativa posta in essere dalle Regione da attuarsi secondo le modalità indicate nella L. R. 10 aprile 2020 n. 13.

La legge ha stabilito che la dotazione iniziale del Fondo suddetto per le misure indicate all'articolo 3 comma 1 lettere A) e B) siano pari ad euro 3.999.522,86. A queste risorse si aggiungono le risorse delle Province e della Camera di Commercio per ulteriori euro 4.378.524,00. Infatti, l'articolo 12 comma 1 della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13 prevede che la dotazione stabilita dalla legge stessa possa essere integrata da ulteriori risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.

La Camera di Commercio con delibera n. 43 del 28 aprile 2020 ha confermato la decisione di destinare le somme residue di cui sopra pari ad euro 2.406.875,31,00 agli interventi di cui alla L. R. 10/04/2020 n. 13; ha inoltre disposto di mettere a disposizione ulteriori risorse per le finalità del Fondo, per un totale di Euro 2.593.124,69 così come comunicato con note prot. 0435470 del 28/04/2020 e prot. 0477842 del 11/05/2020, secondo le modalità indicate nella stessa delibera. Le risorse aggiuntive, sulla base della delibera citata, sono assegnate al Fondo Emergenza Covid 19 per Euro 2.315.187,28 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera A) per Euro 277.937,41 per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera B).

Al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità alle procedure relative agli interventi finanziati dal Fondo di emergenza Covid 19, di cui all'articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 13/2020, di comune interesse degli enti coinvolti, coordinando le attività di ciascuno di essi in conformità alle rispettive competenze istituzionali, si rende necessario concludere un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 07/08/1990 n. 241 e .s.m.i, per la disciplina unitaria degli interventi in oggetto e dell'utilizzo delle risorse destinate al Fondo emergenza Covid 19;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. Le Province e la Camera di Commercio delle Marche aderiscono all'iniziativa della regione Marche finalizzata a sostenere le imprese nella crisi di liquidità dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, così come previsto dalla L. R. 10 aprile 2020 n. 13.

2. Per tale finalità le Province e la Camera di commercio conferiscono al Fondo emergenza Covid 19 per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della L. R. 10 aprile 2020 n. 13 le disponibilità finanziarie secondo quanto stabilito nell'articolo 2 del presente accordo.

ART. 2

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere A) e B) della legge regionale 10 aprile 2020 n. 13, sono attribuite al Fondo di Emergenza Covid 19 le seguenti risorse aggiuntive rispetto a quelle previste nell'articolo 4 comma 10 della L. R. 10 aprile 2020 n. 13:

- a) euro 571.650,69 messe a disposizione dalla Provincia di Ancona;
- b) euro 499.998,00 messe a disposizione dalla Provincia di Pesaro e Urbino;
- c) euro 800.000,00 messe a disposizione dalla Provincia di Macerata;
- d) euro 100.000,00 messe a disposizione dalla Provincia di Ascoli Piceno
- e) euro 2.406.875,31,00 messe a disposizione dalla Camera di commercio;
- f) euro 2.593.124,69 messe a disposizione dalla Camera di commercio, a titolo di risorse aggiuntive a seguito della propria delibera n.43 del 28 aprile 2020.

2. Le parti convengono che il Fondo emergenza Covid 19 operi secondo le modalità stabilite nella L. R. 10 aprile 2020 n. 13.

3. Le Province e la Camera di Commercio assegnano la propria quota finanziaria alla Regione con il presente accordo affinché provveda a finanziare le misure d'intervento.

4. La Provincia e la Camera di Commercio affidano alla Regione i compiti di regolamentazione, disciplina e controllo dell'utilizzo delle risorse assegnate in conformità a quanto stabilito nella L.R. 10 aprile 2020 n. 13.

ART. 3

1. È costituito un Comitato di Pilotaggio con i seguenti compiti:

- analizzare e valutare l'andamento degli interventi e i risultati ottenuti;
- valutare le rendicontazioni inviate dai confidi gestori sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al Fondo emergenza Covid 19;
- valutare gli esiti delle verifiche effettuate sulle attività dei soggetti gestori;
- valutare ed esprimere il proprio indirizzo sull'utilizzo delle risorse derivanti dai rientri risultanti dall'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera A9 della L.R. 10 aprile 2020 n. 13

2. il Comitato di Pilotaggio è composto da un rappresentante designato dalla Regione che ha compiti di coordinamento e da un rappresentante designato da ciascuna Provincia e dalla Camera di Commercio.

3. Le designazioni devono essere comunicate alla regione entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

4. Entro i successivi 20 giorni il Comitato è costituito con decreto del Dirigente del Servizio attività produttive lavoro e istruzione.

5. Le riunioni del Comitato di pilotaggio sono tenute in via ordinaria con cadenza semestrale su convocazione del coordinatore ovvero, in via straordinaria su richiesta motivata di uno dei membri con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni e delle valutazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Ciascun componente può delegare per iscritto a partecipare alle riunioni un proprio

sostituito. Delle riunioni è redatto un verbale dal quale risulta in forma sintetica l'attività svolta e delle determinazioni assunte.

6. Per il funzionamento del Comitato e l'esercizio delle funzioni non è dovuto alcun compenso ai componenti, né rimborso spese. Dall'attuazione della presente norma non possono derivare oneri a carico delle finanze pubbliche.

ART. 4

1. Il presente Accordo produce i suoi effetti dal giorno successivo alla sua sottoscrizione ed ha durata sino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo Emergenza Covid 19, relativamente alle risorse attribuite dalla Provincia e dalla Camera di Commercio.
2. Con riferimento alle risorse restituite dai soggetti gestori al Fondo Emergenza Covid 19 a conclusione dell'attuazione degli interventi finanziati dallo stesso, le parti convengono di disciplinare l'eventuale riutilizzo previa deliberazione del Comitato di Pilotaggio, mediante apposito accordo aggiuntivo nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 5

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne le altre da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità per tutta la durata del presente accordo.

ART. 6

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
2. Il presente accordo viene redatto in n. 6 copie.

ART. 7

1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi. Le parti si impegnano a tentare preventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente è quello di Ancona.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 9

Disposizioni Finali

1. Il presente Accordo è composto di n. 9 (nove) articoli.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente Accordo e dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o

inefficacia non ne determinerà l'invalidità, che resterà pertanto valida ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

REGIONE MARCHE

Firmato digitalmente

Camera di Commercio delle Marche

Firmato digitalmente

Provincia di Ancona

Firmato digitalmente

Provincia di Pesaro e Urbino

Firmato digitalmente

Provincia di Macerata

Firmato digitalmente

Provincia di Ascoli Piceno

Firmato digitalmente